

Aumenti Irap, per l'acconto 2026 lo «storico» non va penalizzato

Le leggi di Veneto ed Emilia-Romagna si limitano a incrementare l'aliquota per quest'anno ma senza stabilire altro

Versamenti

Le Regioni incasseranno l'effetto della maggiorazione al momento del saldo

Giorgio Gavelli

Le difficoltà nella determinazione degli acconti 2026 non si fermano alle imposte sui redditi e al concordato biennale (si veda Il Sole 24 Ore del 5 e del 18 maggio), ma riguardano anche l'Irap. Sia le disposizioni nazionali che quelle regionali, infatti, prevedono un incremento di aliquota per molte imprese a partire dal 1° gennaio 2026, da cui il dubbio: premesso che, utilizzando il “metodo previsionale”, occorre tener conto della maggiore imposizione, cosa accade nell'ipotesi di applicazione del “metodo storico”?

Al di là del dato letterale delle disposizioni interessate (che esamineremo di seguito), il timore di dover gestire anche in questo caso l'incremento già in sede di acconto nasce - oltre che dalla considerazione che le Regioni, in particolare, potrebbero aver fatto affidamento sugli introiti da maggiorazione già a valere dall'anno in corso - sulla base di quanto chiarito in passato dall'agenzia delle Entrate per le Regioni che avevano disatteso i piani di rientro dai deficit sanitari, ex articolo 2, comma 86, della legge 191/2009.

Per l'anno 2010 (comunicato stampa del 1° luglio 2010) e per il 2019 (comunicato stampa del 21

giugno 2019) l'Agenzia chiarì infatti che la maggiorazione Irap aveva effetto già sugli acconti da versare in corso d'anno, sia che si utilizzasse il metodo storico sia che si ricorresse al “previsionale”.

Per capire come comportarsi quest'anno occorre però verificare le singole disposizioni.

Le norme nazionali...

A livello nazionale, l'articolo 3 del Dl 21/2026 ha incrementato l'Irap (per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2025) di due punti percentuali per una serie di attività legate all'estrazione e alla fornitura e trasporto dei prodotti petroliferi e del gas (i codici Ateco interessati sono allegati al decreto). Il comma 2 di tale disposizione prevede espressamente che per l'acconto 2026 si assume «quale imposta del periodo precedente» quella calcolata applicando la maggiorazione. Quindi anche il “metodo storico” è penalizzato.

...e quelle regionali

Diversamente, le leggi regionali (ad esempio la legge 1/2025 dell'Emilia-Romagna, a valere dal 2026, e la legge 32/2024 del Veneto, a valere dal 2025) si limitano a incrementare l'aliquota senza nulla stabilire in merito agli acconti. Il che significa che l'effetto sui contribuenti si avrà solo in sede di versamento a saldo, e ciò per una serie di motivi.

In assenza di una disposizione specifica, infatti, scattano le regole generali, e quelle dell'acconto Irap ricalcano le medesime in vigore per le imposte sui redditi (articolo 30, comma 3, Dlgs 446/1997). Per queste ultime (assai risalenti ma, con decorrenza dal 2027, riscritte in modo analogo dall'articolo 72 del Dlgs 33/2025) il riferimento dell'acconto storico è «all'imposta relativa

al periodo precedente», calcolata pertanto con la “vecchia” aliquota e non con la nuova.

Del resto, l'immediato effetto degli incrementi regionali nell'ipotesi di disavanzo sanitario aveva anch'esso una regola specifica che sterilizzava il principio generale: in base al comma 174 dell'articolo 1 della legge 311/2004 - riferito alle addizionali Irpef e alle maggiorazioni Irap - «i contribuenti liquidano e versano gli acconti d'imposta dovuti nel medesimo anno sulla base della misura massima dell'addizionale e delle maggiorazioni d'aliquota di tali imposte».

Quando il legislatore ha voluto anticipare sugli acconti l'effetto dell'incremento di aliquota lo ha disposto espressamente, con la conseguenza che quando nulla è stato previsto, l'acconto “storico” non subisce maggiorazioni. Regola a cui si è attenuto anche l'estensore del Dl 21/2026 penalizzando il settore petrolifero con una voce di entrata che (andando a compensare lo “sconto” sui carburanti) doveva avere effetto già dal 2026 e non dal 2027.

Le Regioni, invece, non disciplinando l'acconto, hanno (indirettamente) deciso di “accontentarsi” di incassare l'effetto della maggiorazione al momento del saldo. Ecco perché i software più diffusi in commercio non ritoccano al rialzo, in questa fattispecie, l'acconto “storico” Irap in tema di aliquota applicata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

